

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI, RUFFINO, COCO, GALLO, DI LEMBO, VENTRE, VITALONE, ACQUARONE, PINTO, MURMURA, VENTURI, LIPARI, LOMBARDI, GUZZETTI, BOSCO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

Norme sugli organi, sullo *status* dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Già da molti anni s'è aperto un ampio dibattito sulla revisione sistematica dell'ordinamento della Corte dei conti, di cui costituiscono espressione i numerosi disegni e proposte di legge presentati nelle ultime legislature. Le istanze di riforma, prospettate dalla quasi totalità delle forze politiche, si riferiscono all'istituto nella sua globalità, e quindi sia agli aspetti organizzativi che alle attribuzioni ed alle relative procedure.

Sussiste tuttavia la necessità di operare con carattere prioritario modifiche dell'assetto normativo vigente relativo allo stato giuridico ed alla carriera dei magistrati della Corte dei conti, alla ristrutturazione degli organi di governo dell'istituto e alla dotazione organica del personale amministrativo, in armonia con

le linee generali ispiratrici della analoga riforma dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa disposta con legge 27 aprile 1982, n. 186.

La normativa proposta presenta peraltro caratteristiche peculiari rispetto a quella contenuta - per gli aspetti che qui interessano - nella legge sopra citata, attesa la complessità della struttura organizzativa della Corte dei conti. Ciò ha inciso, ad esempio, sulla composizione e sulle competenze del Consiglio di presidenza, organo deputato alle scelte fondamentali nelle quali debbono trovare adeguato temperamento le esigenze relative alla molteplici ed eterogenee funzioni dell'istituto.

Il testo consta di quattro titoli concernenti, rispettivamente, gli organi della Corte dei

conti (articoli 1-12), lo stato giuridico dei magistrati (articoli 13-27), l'ordinamento del personale amministrativo e tecnico (articoli 28-36), nonché disposizioni transitorie e finali (articoli 37-44).

Il titolo I, relativo agli organi della Corte dei conti - in coerenza con le finalità della proposta di legge, che non riguarda le funzioni dell'istituto - concerne in massima parte il Consiglio di presidenza. L'innovazione più significativa attiene alla composizione di tale organo - tre membri di diritto e dieci elettivi - al fine di consentire una effettiva partecipazione di tutte le componenti della Corte alla gestione dell'istituto.

Con riguardo alle attribuzioni dell'organo di autogoverno, particolare rilievo investono, nell'intento di garantire una maggiore indipendenza del personale di magistratura e conseguentemente di assicurare un più proficuo svolgimento delle funzioni magistratuali, le innovazioni che si riferiscono alla fissazione di precisi criteri in ordine alle assegnazioni alle sedi ed agli uffici, alle compatibilità, al conferimento di compiti non d'istituto.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 disciplina la composizione del Consiglio di presidenza.

L'articolo 2 contiene norme sulla eleggibilità dei magistrati al Consiglio di presidenza.

L'articolo 3 regola il procedimento per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio da parte del personale di magistratura.

L'articolo 4 contempla i casi di contestazioni sorte durante le operazioni di voto e i reclami relativi alle cause di ineleggibilità ed allo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'articolo 5 prevede ipotesi di scioglimento del Consiglio, qualora ne sia impossibile il funzionamento.

L'articolo 6 disciplina il procedimento relativo alle deliberazioni del Consiglio.

L'articolo 7 determina le competenze spettanti al Consiglio di presidenza, tra le quali particolare rilevanza assumono quelle relative all'organizzazione dell'istituto ed allo *status* dei magistrati.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le competenze del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina e della commissione istruttoria, nonché il procedimento disciplinare.

L'articolo 11 riguarda la composizione delle Sezioni riunite in sede consultiva.

L'articolo 12 concerne il servizio massimario.

Le disposizioni del titolo II attengono, invece, allo statuto dei magistrati della Corte dei conti.

Al riguardo, l'articolo 13 individua le diverse qualifiche dei magistrati.

L'articolo 14 disciplina il procedimento per la nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti.

L'articolo 15 attiene alle competenze ed alla nomina del segretario generale.

Nell'articolo 16 sono inserite norme sulla progressione in carriera dei magistrati, al fine di armonizzare tale carriera con quella, tradizionalmente simile, dei magistrati amministrativi, disciplinata con la citata legge 27 aprile 1982, n. 186.

L'articolo 17 concerne i consiglieri di nomina governativa.

L'articolo 18 disciplina il procedimento per la determinazione delle piante organiche degli uffici della Corte.

L'articolo 19 abolisce il rapporto informativo sull'attività svolta dai referendari e primi referendari.

L'articolo 20 contiene una normativa a garanzia del personale di magistratura con riguardo alle ipotesi di destituzione, rimozione, dispensa o sospensione dal servizio.

L'articolo 21 introduce regole di carattere generale in tema di assegnazione dei magistrati a nuove sedi o funzioni.

L'articolo 22 disciplina l'obbligo di residenza.

Gli articoli 23 e 24 estendono ai magistrati della Corte le norme, rispettivamente, in tema di collocamento a riposo e in tema di incompatibilità delle funzioni dettate per i magistrati ordinari.

L'articolo 25 disciplina l'istituto del collocamento fuori ruolo.

L'articolo 26 estende ai magistrati della Corte le norme previste, per i magistrati ordinari in tema di trattamento economico, prima sistemazione o trasferimento, indennità di missione.

L'articolo 27 disciplina il concorso per l'ingresso in magistratura.

Il titolo III reca norme sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.

Le attuali esigenze impongono, per altro verso, una più puntuale individuazione dei compiti del personale amministrativo e tecnico ed una nuova definizione delle funzioni dirigenziali.

Il più incisivo ruolo da attribuire al personale non di magistratura ha suggerito di modificare la composizione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina, attribuendo in essi maggior peso ai rappresentanti del personale amministrativo.

In analogia con la legge di riforma del Consiglio di Stato si prevede un procedimento di determinazione dei profili professionali che tiene conto delle peculiari funzioni e mansioni affidate al personale amministrativo della Corte dei conti, che non trovano riscontro in quelle svolte dal personale delle amministrazioni attive dello Stato.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 28 prevede i nuovi ruoli organici del personale amministrativo della Corte dei conti, rinviando a quanto stabilito nelle tabelle allegate al testo normativo.

L'articolo 29 istituisce la nona qualifica funzionale in relazione a peculiari esigenze dell'istituto.

L'articolo 30 istituisce uffici di segreteria presso le sezioni riunite, il Consiglio di presidenza, le sezioni giurisdizionali e di controllo, gli uffici di controllo, la procura generale, la conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo.

L'articolo 31 prevede la preposizione di un dirigente superiore presso gli uffici del segretariato generale.

Gli articoli 32, 33 e 34 determinano, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti, la composizione del consiglio di amministrazione e quella della commissione di disciplina.

L'articolo 35 attiene alla materia dei concorsi.

L'articolo 36 riguarda lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo e tecnico.

Gli articoli 37 e 38 contengono disposizioni di natura transitoria.

Gli articoli da 39 a 42 riguardano il personale amministrativo e tecnico.

In particolare l'articolo 39 introduce il divieto di comando di personale di altre amministrazioni presso la Corte dei conti.

L'articolo 40 riguarda l'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

L'articolo 41 riguarda l'inquadramento nella nona qualifica funzionale.

L'articolo 42 concerne i concorsi riservati per il 50 per cento dei posti che si rendono disponibili nelle varie qualifiche funzionali.

L'articolo 43 disciplina il sistema informativo della Corte dei conti.

L'articolo 44 disciplina la copertura finanziaria della legge.

Infine, nelle tabelle allegate al disegno di legge sono rideterminati gli organici del personale amministrativo, sulla base di una attenta e rigorosa ricognizione delle esigenze in relazione sia alle strutture che ai compiti dell'istituto.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ORGANI DELLA CORTE DEI CONTI****CAPO I****CONSIGLIO DI PRESIDENZA****Art. 1.**

(Composizione del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere, o vice procuratore generale, primo referendario e referendario, in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o rinnovo dell'organo.

3. All'elezione dei componenti di cui alle lettere a) e b) partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di una volta.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 2, o cessano per qualsiasi causa dal servizio, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti alla corrispondente categoria che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

6. Le funzioni di vice presidente sono attri-

buite al componente più anziano nella qualifica, tra i magistrati di cui alle precedenti lettere c) e d). Il vice presidente sostituisce il presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal magistrato meno anziano.

8. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio di presidenza sono esercitate da uno dei suoi componenti designato, di volta in volta, dal presidente.

9. Il Consiglio di presidenza determina i criteri e le modalità relative alla pubblicità degli atti. I magistrati hanno comunque diritto di estrarre copia degli atti che li riguardano.

Art. 2.

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, si trovino in posizione di fuori ruolo per assolvere funzioni non d'istituto.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonizione.

3. Sono tuttavia eleggibili ed hanno altresì diritto al voto i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno cinque anni ed essa non sia stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

Art. 3.

(Elezioni del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti)

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale, nominato dal presidente della Corte dei conti, composto da un presidente di sezione che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

2. Le elezioni hanno luogo entro i due mesi antecedenti alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che, nell'ambito di ciascuna categoria, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 4.

(Contestazioni e reclami)

1. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 5.

(Scioglimento del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nuove elezioni sono indette entro

trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 6.

(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di presidenza)

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno otto componenti presenti.

4. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente della Corte dei conti o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7.

(Attribuzione del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei componenti elettivi e decide sui reclami attinenti alla loro elezione; disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Esso delibera:

a) sulle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, nonché sulla consistenza minima di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 18;

b) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di istituto, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo;

c) sulle assunzioni in magistratura e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

d) sulle promozioni e su ogni altra questione concernente lo stato giuridico dei magistrati;

e) sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi predeterminati dal Consiglio, in modo che sia anche consentito l'avvicendamento dei magistrati tra le funzioni di controllo, quelle giurisdizionali e le altre previste dalla legge. I criteri sono resi pubblici con ordinanza del presidente della Corte;

f) sulla designazione per il conferimento di incarichi a magistrati, sull'attribuzione di incarichi e sulle autorizzazioni ad accettare gli incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge, tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte ed in modo da assicurare un'equa distribuzione degli incarichi e dei relativi compensi;

g) sui criteri per la composizione delle sezioni riunite, delle sezioni giurisdizionali e di controllo, nonchè per la determinazione del calendario delle udienze e delle adunanze;

h) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dall'articolo 8;

i) sul collocamento fuori ruolo dei magistrati;

l) sullo schema di bilancio di previsione;

m) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulla nomina del presidente della Corte dei conti, del procuratore generale, del segretario generale e dei consiglieri di scelta governativa, nonchè su qualsiasi affare indicato dalla legge o sottopostogli dal presidente della Corte.

4. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati e quelli aventi ad oggetto le piante organiche del personale di magistratura sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

5. I provvedimenti aventi ad oggetto le piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario della Corte dei conti, nonchè quelli aventi ad oggetto il collocamento fuori ruolo dei magistrati, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tutti gli altri casi i provvedimenti sono adottati con decreto del presidente della Corte dei conti.

6. Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sul funzionamento degli uffici della

Corte dei conti, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 8.

(Composizione del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina)

1. Salve le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento, ai magistrati della Corte dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituito alla sezione disciplinare il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, di consigliere, di vice procuratore generale, di primo referendario e referendario, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

3. Detti magistrati sono i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente del Consiglio di presidenza.

5. Le funzioni di segretario della sezione di disciplina sono assolte dal componente meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

Art. 9.

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte dei conti o dal procuratore generale presso la Corte dei conti, che

esercita le funzioni di pubblico ministero presso il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad una commissione composta da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Sulla base delle risultanze emerse nei successivi trenta giorni, la sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal comma 2 di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina. Delle deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

Art. 10.

(Conclusione del procedimento disciplinare)

1. Il presidente del Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, fissa con decreto, per la discussione davanti alla sezione, una data ricadente non oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine assegnato per il completamento dell'istruttoria a norma del comma 3 dell'articolo 9. Il decreto va notificato almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

2. Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 9 svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da altro magistrato.

3. La sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti.

4. Per le forme e gli effetti dei provvedimenti disciplinari si applicano le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

CAPO II

SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA

Art. 11.

(Composizione)

1. Per le funzioni consultive attribuite dalla legge le sezioni riunite sono ripartite in collegi di quarantanove magistrati, scelti all'inizio di ogni anno, in base a criteri fissati dal Consiglio di presidenza, in modo che ne sia assicurato l'avvicendamento.

2. Le sezioni deliberano con l'intervento di almeno trentuno componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

CAPO III

SERVIZIO MASSIMARIO

Art. 12.

(Compiti e composizione)

1. Al fine di predisporre i dati informativi necessari ad un coordinato ed omogeneo svolgimento delle funzioni istituzionali, il servizio massimario redige le massime delle questioni risolte nelle decisioni, deliberazioni e determinazioni di tutte le sezioni giurisdizionali e del controllo e ne cura la pubblicazione nella rivista di servizio e l'inserimento in un sistema informatico di ricerca.

2. Le segreterie delle sezioni debbono trasmettere al servizio massimario copia delle decisioni, deliberazioni e determinazioni, ritenute meritevoli di massimazione dai presidenti delle sezioni, entro dieci giorni dalla data del loro deposito.

3. Il servizio massimario è composto di un consigliere che lo dirige e di un numero di magistrati non inferiore a sette.

TITOLO II
STATUTO DEI MAGISTRATI
DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 13.

(Qualifiche)

1. I magistrati della Corte dei conti si distinguono in:

- a) presidente della Corte dei conti;
- b) procuratore generale;
- c) presidenti di sezione;
- d) consiglieri o vice procuratori generali;
- e) primi referendari o sostituti procuratori generali;
- f) referendari o sostituti procuratori generali.

Art. 14.

*(Nomina del presidente e del procuratore
generale della Corte dei conti)*

1. Il presidente della Corte dei conti è nominato, tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.

3. Il procuratore generale della Corte dei conti è nominato, tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

4. Le nomine del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti hanno luogo entro e non oltre i trenta giorni di vacanza del posto.

Art. 15.

(Nomina del segretario generale)

1. Il segretario generale della Corte dei conti assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

2. L'incarico di segretario generale è conferito ad un magistrato con la qualifica non inferiore a consigliere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza.

3. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

4. In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito da altro magistrato assegnato al segretariato generale, designato con provvedimento del presidente della Corte dei conti.

Art. 16.

(Progressione in carriera dei magistrati della Corte dei conti)

1. I referendari e i sostituti procuratori generali, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a primo referendario o sostituto procuratore generale, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

2. I primi referendari e sostituti procuratori generali, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a consigliere o vice procuratore generale, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

3. I consiglieri ed i vice procuratori generali della Corte dei conti, che abbiano almeno otto anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina alla qualifica di presidente di sezione,

nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e della anzianità di servizio.

4. I posti di consigliere di nomina diretta del Governo sono determinati in numero di trentasei.

Art. 17.

(Consiglieri di nomina governativa)

1. I posti di consigliere di nomina governativa sono conferiti a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche, nonchè a magistrati e ad avvocati dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato con almeno un anno di anzianità. La nomina ha luogo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza, espresso a maggioranza dei suoi componenti, contenente valutazione di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere.

Art. 18.

(Piante organiche)

1. Con decreto del presidente della Corte dei conti da emanare, nella prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite, entro i limiti delle dotazioni organiche previste dalla presente legge, le piante organiche degli uffici giurisdizionali e

di quelli di controllo, centrali e periferici, nonchè degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione del numero dei magistrati con funzioni direttive superiori e delle altre qualifiche e del personale delle rimanenti carriere che vi debbono essere assegnati.

2. Il Consiglio di presidenza, all'inizio di ogni anno, stabilisce la consistenza minima di ciascun ufficio, in relazione alla effettiva disponibilità complessiva di magistrati delle diverse qualifiche.

Art. 19.

(Abolizione del rapporto informativo)

1. È abolito il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e all'articolo 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Ai fini dei giudizi di idoneità per le promozioni alle varie qualifiche si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dall'ordinamento giudiziario.

Art. 20.

(Garanzie)

1. I magistrati della Corte dei conti non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di presidenza, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e con le garanzie e nelle forme stabilite dalla legge, ferma restando la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 21.

(Trasferimenti dei magistrati)

1. I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza adottata con il loro consenso o per motivate esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti da uno ad altro ufficio o da una ad altra funzione avvengono a domanda, quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione, o d'ufficio, previa pubblicazione dei posti da ricoprire per la reintegrazione della dotazione minima fissata dal Consiglio di presidenza.

3. In caso di più aspiranti o di mancanza assoluta di aspiranti ad una sezione od ufficio viene, rispettivamente, prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica, sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

Art. 22.

(Obbligo di residenza)

1. I magistrati della Corte dei conti hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

Art. 23.

(Collocamento a riposo per limiti di età)

1. Ai magistrati della Corte dei conti si applicano le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per limiti di età.

Art. 24.

(Incompatibilità di funzioni)

1. Ai magistrati della Corte dei conti si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Art. 25.

(Collocamento fuori ruolo)

1. Salvo casi previsti da leggi speciali, il collocamento fuori ruolo può essere dispo-

sto, nel limite massimo di trentacinque unità, soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

2. La permanenza fuori ruolo, salvo i casi previsti da leggi speciali, non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

3. È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali.

Art. 26.

(Trattamento economico)

1. Si applicano ai magistrati della Corte dei conti le norme previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico, di prima sistemazione o di trasferimento, nonché di indennità di missione.

Art. 27.

(Concorsi a referendario)

1. I posti di referendario nel ruolo dei magistrati della Corte dei conti sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi e avvocati dello Stato;

b) magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare con almeno due anni di anzianità di servizio;

c) professori universitari di ruolo docenti di materie giuridiche;

d) procuratori dello Stato con almeno due anni di anzianità di servizio;

e) dipendenti dello Stato con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva o equiparate;

f) dipendenti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, che siano stati assunti previ concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva o equiparate;

g) avvocati iscritti all'albo da almeno un anno.

2. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

4. Le prove scritte di concorso a referendario possono essere tenute, oltre che a Roma, anche nei capoluoghi di regione nei casi di concorsi che prevedano l'obbligo di svolgere servizio per almeno un triennio in sedi periferiche.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 28.

(Ruoli organici)

1. I ruoli organici del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971 e successive modificazioni, nonchè del quadro E, tabella I, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente della Corte dei conti o, per sua delega, dal segretario generale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

(Istituzione della nona qualifica funzionale)

1. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Corte dei conti, è istituita la nona qualifica funzionale per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio;
- b) svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali;
- c) effettuare ricerche e studi e, limitatamente ai casi consentiti dalla legge, rappresentare l'Istituto, ove non si provveda a mezzo di dirigente, presso amministrazioni statali.

2. La dotazione organica della qualifica di cui al comma 1 è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nel ruolo della Corte dei conti con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento.

Art. 30.

(Uffici di segreteria)

1. Presso le sezioni riunite, il Consiglio di presidenza, le sezioni di controllo e giurisdizionali, gli uffici di controllo sugli atti delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome, la procura generale e gli uffici regionali di procura, sono istituiti uffici di segreteria per lo svolgimento delle operazioni di supporto alle attività istituzionali degli uffici.

2. Agli uffici di segreteria e a quelli operanti nell'ambito della presidenza, del segretariato generale e dei servizi generali sono preposti funzionari della carriera dirigenziale, secondo i livelli di funzione indicati nella tabella B allegata alla presente legge, ed è assegnato un congruo numero di impiegati.

3. L'assegnazione di dirigenti agli uffici è disposta con ordinanza del presidente della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di amministrazione.

4. In caso di assenza od impedimento del dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni sono esercitate dal funzionario presente nell'ufficio che riveste la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

5. Il presidente della Corte dei conti, o per sua delega il segretario generale, sentito il dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico ed operaio, provvede ad assegnare il personale ai vari servizi od uffici e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

6. I presidenti o i capi delle sezioni e uffici centrali e regionali provvedono, sentiti i dirigenti delle segreterie, ad assegnare il personale dipendente ai vari servizi od uffici e ad impartire le direttive necessarie al loro funzionamento.

Art. 31.

(Uffici del segretariato generale)

1. Presso gli uffici del segretariato generale un dirigente superiore è preposto all'amministrazione giuridica ed economica del personale amministrativo, tecnico ed operaio.

2. Alle divisioni del segretariato generale sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Art. 32.

(Funzioni dei dirigenti)

1. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria, della presidenza, del segretariato generale, dei servizi generali nonché quelli preposti a funzioni ispettive relative all'esplicazione dei servizi della Corte, esercitano, in quanto compatibili con le leggi che disciplinano l'ordinamento della Corte dei conti, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare:

a) svolgono funzioni di direzione e coordinamento degli uffici cui sono preposti;

b) assicurano il funzionamento dell'ufficio, provvedono a ripartire il lavoro tra il personale amministrativo assegnato, ne vigilano e controllano l'attività, la disciplina e il rendimento e riferiscono periodicamente ai magistrati preposti ai rispettivi uffici sull'andamento dei servizi;

c) curano la registrazione dei provvedimenti per i quali le sezioni o i magistrati delegati al controllo abbiano determinato l'apposizione del visto;

d) provvedono alla redazione degli atti previsti dalla legge;

e) assistono i magistrati nell'espletamento delle attività istruttorie;

f) promuovono i provvedimenti che reputano opportuni per migliorare l'efficienza dei servizi e per perfezionare i metodi di lavoro;

g) hanno compiti di studio, di ricerca e di collaborazione giuridica ed amministrativa.

3. Il dirigente preposto all'amministrazione giuridica ed economica del personale amministrativo, tecnico ed operaio esercita altresì le funzioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 33.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è presieduto da un presidente di sezione designato dal Consiglio di presidenza ed è composto dal segretario generale, con funzioni di relatore, da sei consiglieri della Corte dei conti designati dal Consiglio di presidenza, dal dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico ed operaio e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato ogni quattro anni con decreto del presidente della Corte dei conti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo appartenente alla nona qualifica funzionale.

Art. 34.

(Commissione di disciplina)

1. La Commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, da due consiglieri e da due primi dirigenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo appartenente alla nona qualifica funzionale.

Art. 35.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi)

1. Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con decreto del presidente della Corte dei conti, sono così composte:

a) per i concorsi di ammissione alla ottava e nona qualifica funzionale, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o sostituto procuratore generale, un dirigente superiore, un primo dirigente e un docente universitario di materia oggetto di prova di esame;

b) per i concorsi di amministrazione alla sesta e settima qualifica funzionale da un consigliere o vice procuratore generale o primo referendario o sostituto procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui uno appartenente alla carriera dirigenziale, due funzionari della nona qualifica funzionale e un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docente in uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali;

c) per i concorsi di ammissione alla quarta e quinta qualifica funzionale, da un dirigente superiore della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un primo dirigente, da due funzionari di livello non inferiore alla ottava qualifica funzionale e da un professore ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, docente della materia oggetto della prova pratica, o da un esperto nell'uso dei mezzi meccanici od elettronici sui quali sarà svolta la prova stessa;

d) per i concorsi di ammissione alla seconda e terza qualifica funzionale, da un primo dirigente con funzioni di presidente, e da quattro membri scelti tra gli impiegati della Corte dei conti di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

2. Le funzioni di segretario per tutte le commissioni come sopra indicate saranno disimpegnate da un impiegato della Corte dei conti di livello non inferiore alla sesta qualifica funzionale.

3. I titoli di studio richiesti per l'ammissione alle qualifiche funzionali sono disciplinati con il decreto di identificazione dei profili professionali in relazione alle specifiche funzioni e mansioni da svolgere.

4. Tra le prove di esame per l'ammissione alla quarta e quinta qualifica funzionale può essere prevista, oltre alla prova di dattilografia, anche mediante l'uso di macchine con memoria elettronica, la prova di stenografia, ovvero di riproduzione su foglio dattiloscritto del contenuto di nastro a mezzo dittafono.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo restano in vigore le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 36.

(Stato giuridico ed economico)

1. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico nonchè per le attribuzioni del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 37.

(Effetti giuridici ed economici)

1. Ai magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite la qualifica di primo referendario o sostituto procuratore generale dopo due anni di effettivo servizio, e la qualifica di consigliere o di vice procuratore generale dopo quattro anni di complessivo servizio, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16.

Art. 38.

(Prima elezione del Consiglio di presidenza)

1. Nella prima applicazione della presente legge le elezioni per il Consiglio di presidenza hanno luogo entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. A decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di presidenza sono soppressi il Consiglio di presidenza, nonchè le sezioni del Consiglio stesso previste dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Art. 39.

(Personale comandato)

1. È vietato il comando, nonchè qualsiasi altra forma di utilizzazione presso la Corte dei conti, di personale appartenente alle ammini-

strazioni civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici. Effettuati l'inquadramento definitivo del personale della Corte dei conti ed il concorso riservato di cui all'articolo 42 secondo le modalità della presente legge, il personale comandato da almeno tre anni con formale provvedimento è inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nei ruoli della Corte di conti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le domande devono essere presentate non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale comandato che non intenda optare per l'inquadramento nei ruoli della Corte dei conti, sarà restituito alle amministrazioni di appartenenza non oltre la data di definizione delle posizioni giuridiche di cui al comma 1.

Art. 40.

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali ed individuazione dei profili professionali)

1. L'inquadramento del personale della Corte dei conti previsto dal nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale della Corte stessa.

2. Per l'effettuazione della prova selettiva prevista dal decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvederà mediante corsi per i vari profili professionali, di durata non inferiore a due mesi, con esami finali costituiti dalla presentazione di una tesi scritta e da un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dei corsi.

3. Analoghi separati corsi saranno predisposti anche per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

4. Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono richiesti cinque anni di effettivo servizio con svolgimento di mansioni diverse o superiori a quelle della qualifica rivestita.

5. L'ordinamento dei corsi di cui ai commi 2 e 3, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi, sono stabiliti nei relativi bandi di indizione da emanarsi con decreti del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa.

6. Si applica al personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti il beneficio di cui all'articolo 42, primo comma, numero 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora individuati i profili professionali, alla determinazione dei profili stessi per il personale della Corte dei conti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, su proposta di un'apposita commissione paritetica, presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da quattro magistrati della Corte dei conti, da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica -, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 41.

(Inquadramento nella nona qualifica funzionale e trattamento economico del personale ivi inquadrato)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Corte dei conti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del predetto decreto.

2. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona, al personale appartenente alla stessa qualifica spetta per il primo triennio il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari

anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

3. La progressione economica degli stipendi previsti dal comma 2 si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

4. I profili professionali per gli appartenenti alla nona qualifica funzionale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, su proposta della commissione paritetica di cui al comma 7 dell'articolo 40.

Art. 42.

(Concorso riservato)

1. Il cinquanta per cento dei posti che si rendono disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale delle Corti dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso almeno del titolo di studio di grado inferiore a quello prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

2. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

Art. 43.

(Sistema informativo)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Corte dei conti sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per le esigenze connesse all'attività di referto al Parlamento è fatto obbligo a tutte le Amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allar-

gato di fornire su supporto magnetico compatibile, a richiesta della Corte dei conti, i dati dei rispettivi sistemi informativi.

3. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Corte dei conti si avvale di 180 unità di personale, facenti parte delle dotazioni organiche di cui alle allegate tabelle.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, sono definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Corte dei conti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

5. Con lo stesso decreto di cui al comma 4 possono essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Corte dei conti, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione alla esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

6. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Corte dei conti può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

7. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.000

milioni per l'anno 1989 ed in lire 22.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA B (articolo 28)

Carriera direttiva: ruolo dirigenziale

LIVELLO DI FUNZIONE	Posti di funzione
D - Dirigente superiore, posti n. 13:	
- Direttore della segreteria delle sezioni riunite centrali ...	1
- Direttore della segreteria del Consiglio di presidenza	1
- Direttore della segreteria della sezione controllo Stato ...	1
- Direttore della segreteria della sezione controllo enti	1
- Direttore della segreteria della sezione enti locali	1
- Direttore della segreteria generale delle sezioni giurisdizionali regionali del Lazio per le pensioni di guerra	1
- Direttore della segreteria della Procura generale	1
- Direttore della segreteria delle sezioni riunite per le regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	4
- Direttore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico e operaio	1
- Ispettore superiore	1
E - Primo dirigente, posti n. 58:	
- Direttore delle segreterie e delle sezioni giurisdizionali centrali	9
- Direttore delle segreterie degli uffici di controllo centrali	10
- Direttore delle segreterie delle sezioni e delegazioni regionali di controllo	19
- Direttore della segreteria dell'ufficio di presidenza	1
- Direttore delle divisioni del servizio affari generali	2
- Direttore delle divisioni del servizio del personale	7
- Direttore del servizio del bilancio	1
- Direttore della segreteria dell'ufficio atti di Governo	1
- Direttore della segreteria del servizio studi e documentazione	1
- Direttore della segreteria del servizio per l'informatica ...	1
- Direttore della biblioteca	1
- Direttore della segreteria del servizio relazioni al Parlamento	1
- Direttore della segreteria del massimario, rivista e relazioni internazionali e comunitarie	1
- Ispettore	3
Totale ...	71

TABELLA C (articolo 28)

Carriera direttiva

Livello	Qualifiche provvisorie	N. dei posti
IX -	Direttori superiori e direttori capo di segreteria e di revisione	50
VIII -	Direttori capi aggiunti di segreteria o di revisione ..	} 400
VIII -	Direttori di segreteria o di revisione	
VII -	Vice direttori di segreteria o di revisione	
Totale ...		450

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA D (articolo 28)

Carriera di concetto

Livello	Qualifiche provvisorie	N. dei posti
VII -	Segretari capi e revisori capi	} 1.060
VII -	Segretari principali	
VI -	Revisori principali	
VI -	Segretari e revisori	
Totale ...		1.060

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA E (articolo 28)

Carriera esecutiva

Livello	Qualifiche provvisorie	N. dei posti
<i>A) Personale di archivio.</i>		
V -	Coadiutori superiori	} 780
V -	Coadiutori principali	
IV -	Coadiutori	} 1
IV -	Assistente alla vigilanza	
<i>B) Personale tecnico.</i>		
V -	Coadiutori meccanografici superiori	} 200
IV -	Coadiutori meccanografici	
<i>C) Personale di dattilografia.</i>		
V -	Coadiutori superiori	} 400
IV -	Coadiutori dattilografi	
Totale ...		1.381

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA F (articolo 28)

Carriera ausiliaria

Livello	Qualifica provvisoria	N. dei posti
<i>A) Personale addetto agli uffici.</i>		
III	Commessi capi	} 400
III	Commessi	
<i>B) Personale tecnico.</i>		
III	Agenti tecnici capi	} 60
III	Agenti tecnici	
Totale ...		460

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA G (articolo 28)

Personale operaio

(Addetto a lavori di trasporto di materiali o di pulizia)

Livello	Qualifiche provvisorie	N. dei posti
II -	Operai comuni	60
	Totale ...	60

Riepilogo

Ruolo	Numero dei posti
Dirigenza	71
Personale della carriera direttiva	450
Personale della carriera di concetto	1.060
Personale della carriera esecutiva:	
Personale di archivio	781
Personale tecnico	200
Personale di dattilografia	400
Personale della carriera ausiliaria:	
Personale addetto agli uffici	400
Personale tecnico	60
Personale operaio	60
Totale ...	3.482